



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Comune di Borgetto	Comune di Casaprotale	Comune di San Giuseppe Jato	Comune di Trappeto	Comune di Balestrate	Comune di Montelepre	Comune di San Cipirello	Comune di Giardiniello



Comune di Partinico - Capofila

Distretto Socio Sanitario n. 41

AVVISO PUBBLICO

**PER L'ISCRIZIONE IN UN ELENCO DI IMPRESE PROFIT E NO PROFIT PER
L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INCLUSIVI**

quale percorso di politica attiva al lavoro, che deve poter consentire al tirocinante di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro, arricchendone le referenze curriculari ed incentivando la prospettiva di inserimento lavorativo dello stesso.

VISTO

il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03/08/2016 con il quale è stato adottato l'Avviso Pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 -2020, Programma Operativo Nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva(SIA) e la convenzione AV3-2016-SIC_47 sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Partinico , capofila del DSS 41 per il progetto PON- SIA

RENDE NOTO


che intende individuare soggetti economici previsti all'art. 45 del D.lgs 50/2016 s.m.i., quali: Imprese, Botteghe artigianali, Commercianti, Associazioni, Cooperative sociali, Patronati, Liberti professionisti (ordinisti e riconosciuti dalla legge 4/2013) in possesso di Partita IVA o codice fiscale che manifestino l'interesse ad ospitare soggetti tirocinanti beneficiari della misura SIA/REI o RdC, temporaneamente in difficoltà e fuori dal mercato del lavoro, in modo da contrastare il rischio di emarginazione sociale.



SOGGETTI CHE POSSONO PROPORRE LA CANDIDATURA

Gli Operatori Economici che intendono presentare la manifestazione di interesse devono possedere i seguenti requisiti attestati dichiarazioni resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000:

- **di essere** regolarmente costituiti, come da normativa;
- **di avere** sede operativa nel territorio della Regione Siciliana;
- **di non avere** effettuato nei 12 mesi precedenti la presentazione della candidatura, licenziamenti per riduzione di personale, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo presso la stessa unità operativa e per lo stesso profilo professionale o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento;
- **di non aver effettuato** licenziamenti per superamento del periodo di comparto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo;
- **di non usufruire** di ammortizzatori sociali nell'unità produttiva per la mansione di attivazione del tirocinio richiesto al momento della presentazione della domanda;
- **di essere** regolarmente iscritti al registro delle imprese per il settore di competenza ove previsto;
- **di essere** in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni in merito la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **di essere** in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per l imprese con più di 15 dipendenti);
- **di non essere** in pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia di licenziamenti;
- **di applicare** il CCNL di categoria per il personale dipendente;
- **l'inesistenza** delle cause ostative di cui al D.lgs 159/11 (normativa antimafia);
- **di rispettare** i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il controllo e la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra il governo e le parti sociali;
- **di garantire** che l'attività del tirocinante sarà coerente con il progetto formativo;
- **di garantire** di non avere realizzato altro tirocinio con il medesimo tirocinante;
- **di impegnarsi** ad attivare e svolgere il tirocinio nel rispetto delle linee guida per i tirocini di inclusione sociale prot.n. 43633/2018 del 30 novembre 2018 del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana.
- **di non essere** stato oggetto di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.



152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;


f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione¹.

- **di non essere stato** oggetto di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159².

¹ 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

² 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.




- **di non avere commesso** violazioni gravi, definitivamente o non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti³;
- **di non avere commesso** gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3⁴ del D.lgs 50/2016 e smi;
- **di non essere stato sottoposto** a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e di non avere in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- **di non essersi reso colpevole** di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- **di non avere tentato di influenzare** indebitamente il processo decisionale di una stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio né di avere fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento di procedure di selezione indette da pubbliche amministrazioni;
- **di non avere dimostrato** significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- **di non avere commesso grave** inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- **che la partecipazione** alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile⁵;

³ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande

⁴ Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs 50/2016 e smi.

⁵ Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In



- di non avere determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non avere presentato per la procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- di possedere il requisito di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203⁶.
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il Comune di Partinico al fine di accertare il possesso dei suddetti requisiti acquisirà d'ufficio prima di procedere alla stipula della convenzione il certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio o documento analogo, il certificato del casellario giudiziario, il certificato dei carichi pendenti, il certificato rilasciato dalla amministrazione fiscale competente, il Documento Unico della Regolarità Contributiva degli istituti previdenziali; le informazioni antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e smi.

Il Comune di Partinico si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000 con le conseguenze previste dall'art.76 del predetto DPR, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dal D.lgs n.50/2016.

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante deve:

- sottoscrivere l'adesione al progetto formativo;
- sottoscrivere, con il Comune – ed il Centro per l'Impiego, territorialmente competente una convenzione per il tirocinante, che disciplina i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento

particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

⁶ La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

del relativo tirocinio d'inserimento lavorativo;

- collaborare alla redazione del progetto di tirocinio con i soggetti coinvolti;
- individuare un tutor interno all'Azienda con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori, in possesso di competenze professionali adeguate, coerenti con il progetto;
- di farsi carico del pagamento degli oneri assicurativi INAIL e della responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicurativa in favore del tirocinante.
- attivare il progetto formativo nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e fornire adeguata informazione e formazione ai tirocinanti;
- garantire la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva e mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamento idonei e necessari allo svolgimento delle attività;
- gestire il registro di presenza quotidiano;
- effettuare la comunicazione obbligatoria unilav prima dell'avvio del tirocinio;
- collaborare alla redazione della Scheda individuale e nelle attività di monitoraggio con il soggetto promotore e referente dell'ente che ha in carico il soggetto;
- valutare gli esiti finali del progetto ai fini del rilascio dell'attestazione finale.


TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

I Tirocini previsti avranno una **durata di 6 mesi per 20 ore settimanali**. Il distretto Socio Sanitario n. 41 provvederà al pagamento di una indennità trimestrale pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00). L'indennità verrà riconosciuta al tirocinante solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo. La frequenza alle attività è obbligatoria. Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 24 Giugno 1997 n. 196 non costituisce rapporto di lavoro.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

Lo svolgimento delle attività di tirocinio formazione ed orientamento è subordinato al rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario realizzare un percorso formativo;
- il tirocinante può essere adibito allo svolgimento di mansioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, in relazione a specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto formativo;
- il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli indispensabili alla propria organizzazione aziendale;
- il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le istanze, in forma di autodichiarazione, devono essere redatte, secondo l'apposito modello allegato, scaricabile dal sito del Comune di Partinico e di tutti i Comuni facenti parte del Distretto n.41.

La presentazione delle istanze

L'istanza, in considerazione dell'attuale emergenza covid 19 può essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature proposte dagli interessati saranno valutate dal Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 41, a sportello.


Qualora in relazione alla documentazione prodotta dovessero essere riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità ritenuta essenziale, ma sanabile, l'organo di valutazione, anziché escludere in prima istanza il candidato lo inviterà ad integrare la documentazione.

I progetti formativi dovranno ottenere preventivamente il nulla osta dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti.

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI

I dati forniti saranno trattati e protetti dall'ente ai sensi del D.Lgs 101/2018 e della normativa europea sulla privacy GDPR n° 679/2016 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

Il Responsabile del settore II
(Nadia Vitale)



La Commissione Straordinaria
(C. Caruso - M. Baratta - I. Giusto)

